



**Area Prestazioni e Contributi
Ufficio Normativa e Circolari**

CIRCOLARE N. 13 DEL 12/06/2009

- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
- Alla Direzione Generale della SIAE
- Alle Direzioni Interregionali, Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate
- Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

- e, p.c.
- Al Sig. Commissario Straordinario
 - Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel settembre 1997.

Sommario: *Con la presente circolare si illustra il disposto dell'art. 3, del decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito con legge 22 dicembre 2008 n. 201, con il quale è stata prevista la possibilità per i soggetti beneficiari della sospensione contributiva relativa agli eventi sismici di cui all'oggetto di definire la propria posizione in maniera agevolata, versando soltanto il 40% del debito residuo.*

1. Definizione agevolata dei debiti contributivi oggetto di sospensione.

Si fa seguito al messaggio n. 3/2008, con il quale questo Ente rendeva noto il differimento al 30 aprile 2008 dei termini di pagamento dei contributi sospesi a seguito del sisma che ha colpito le regioni Marche ed Umbria nel 1997, per comunicare che - sulla base delle previsioni di cui all'art. 3, comma 2, D.L. n. 162/2008, convertito con L. n. 201/2008 e dell' art. 2, D.L. n. 61/2008, convertito con L. n. 103/2008 - i soggetti aventi diritto alla sospensione contributiva per il sisma in oggetto possono definire la propria posizione debitoria in modo agevolato restituendo in misura ridotta, e senza aggravio di sanzioni ed interessi, i contributi sospesi.

In particolare, i soggetti interessati, che hanno beneficiato della sospensione¹ di cui si tratta, potranno estinguere l'obbligazione contributiva mediante versamento, in 120 rate mensili di pari importo e consecutive, del 40% dell'ammontare dei contributi sospesi al netto dei pagamenti già effettuati fino alla data del 10 aprile 2008 (data di entrata in vigore del citato decreto n. 61/2008).

In ordine alle scadenze temporali, si precisa, che, in conformità alle previsioni normative sopra citate, le rate dovranno essere versate entro il giorno 16 di ogni mese a decorrere dal 16 giugno 2009.

A tal proposito, si fa presente che, per espressa disposizione del comma 4 del predetto art. 3, D.L. n. 162/2008 ed in deroga a principi generali, il mancato versamento delle somme dovute per la definizione agevolata non determinerà l'inefficacia della definizione medesima, ma comporterà l'applicazione, sulle rate non versate o pagate tardivamente, delle sanzioni e degli oneri accessori previsti dalle disposizioni vigenti in materia di omissione contributiva. Per il recupero delle somme non corrisposte alle scadenze prescritte l'Ente, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24, del D.Lgs. n. 46/1999, procederà all'iscrizione a ruolo del credito.

La facoltà di avvalersi della definizione agevolata di cui trattasi, potrà essere esercitata anche qualora la contribuzione previdenziale, oggetto delle sospensioni indicate, sia iscritta a ruolo e non è ammesso il rimborso delle somme spontaneamente pagate. Sempre con riguardo alla definizione agevolata dei carichi contributivi iscritti a ruolo, ed in linea con il disposto di cui al citato comma 4, art. 3, D.L. n. 162/2008, si precisa che il mancato versamento alle scadenze previste comporterà la riscossione coattiva delle rate non pagate.

Coloro che non intendano usufruire della definizione agevolata oggetto della presente circolare, verseranno l'intero importo secondo le modalità descritte nell'ambito delle precedenti circolari in materia, e precisamente in 56 rate mensili in relazione ai comuni colpiti dal sisma ed in 176 rate mensili per i comuni danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero (cfr. circ. nn. 32/2003 e 29/2004).

Per quanto concerne la contribuzione che, a seguito delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1-*bis*, D.L. n. 263/2006, convertito con L. n. 290/2006, risulti indebitamente sospesa, si precisa che l'obbligato al versamento - originariamente beneficiario della sospensione contributiva - dovrà provvedere alla restituzione dell'intero debito contributivo in conformità delle disposizioni impartite con circolare n. 5/2009 e nel rispetto dei termini ivi previsto².

¹ Si rammenta che la contribuzione sospesa ed oggetto di agevolazione è quella (cfr. circolare n. 29/2004) relativa al periodo:

- dal 26/09/1997 al 31/03/1998 (inclusa la contribuzione con competenza marzo 1998) per i soggetti residenti o aventi sede operativa alla data del sisma nei comuni disastri;
- dal 26/09/1997 al 30/06/1999 per i soggetti residenti e destinatari dell'ordinanza sindacale di sgombero.

² Diversamente, con esclusivo riferimento alla contribuzione relativa ai lavoratori pubblici dipendenti, secondo il disposto dell'art. 3, comma 2-*bis*, del D.L. n. 162/2008, citato, in palese deroga all'art. 6, comma 1-*bis*, D.L. n. 263/2006, convertito con L. n. 290/2006, è possibile avvalersi della definizione agevolata e versare, quindi, il 40% dell'importo dovuto in 120 rate mensili, di cui la prima con scadenza 16 giugno 2009. Ciò comporta che, in tutti i casi in cui sia stato

2. Istruzioni operative.

I datori di lavoro che intendano usufruire della definizione agevolata, oggetto della presente circolare, saranno tenuti a versare le rate nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni sopra citate e, precisamente, entro il giorno 16 di ogni mese. La prima rata dovrà essere versata entro il 16 giugno 2009.

Il pagamento della contribuzione sospesa dovrà essere effettuato, come di consueto, a mezzo modello F24 compilando la sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali" come segue:

- **codice Ente:** indicare il codice **0001** identificativo dell'Ente;
- **codice Sede:** indicare il codice della Sede ENPALS presso la quale è aperta la posizione contributiva dell'impresa;
- **causale contributo:** indicare il codice "**SOLS**" se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure il codice "**SOSP**" se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti;
- **codice posizione assicurativa:** indicare il numero di matricola dell'impresa comprensiva del numero dell'attività (nove caratteri);
- **periodo di riferimento "da":** indicare nella forma mm/aaaa (es. 09/1997) il mese ed anno di inizio del periodo di competenza dei contributi sospesi;
- **periodo di riferimento "a":** indicare nella forma mm/aaaa (es. 03/1998) il mese ed anno di fine del periodo di competenza dei contributi sospesi;
- **importi a debito versati:** indicare l'importo che si versa (della rata mensile o dell'intero importo dei contributi sospesi qualora si provveda al pagamento in unica soluzione);
- **importi a credito compensati:** indicare l'eventuale importo che l'impresa porta a compensazione nell'ambito del mod. F24 per crediti verso l'erario, l'Inps, le regioni e gli enti locali.

In relazione agli altri adempimenti informativi, l'Ente detterà ulteriori istruzioni operative, in particolare, con riguardo alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata nonché alle modalità di compilazione delle denunce contributive relative al periodo oggetto di sospensione contributiva.

Pertanto, le imprese interessate ai benefici previsti dal predetto art. 3, del D.L. n. 162/2008 citato, che si siano avvalse della sospensione contributiva per gli eventi sismici di cui all'oggetto, saranno tenuti, fino a che questo Ente non impartisca ulteriori disposizioni operative, a provvedere unicamente al versamento delle rate nel rispetto delle previsioni di cui al citato art. 3 e delle scadenze ivi prescritte.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

sospeso il versamento delle quote del pubblico dipendente, anche in assenza di sospensione della contribuzione a carico dell'ente pubblico, il beneficio potrà essere concesso.